


SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
TOSCANA	SENTENZA	86	2015	RESPONSABILITA'	11/05/2015



SENTENZA  
N.86/2015

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

**composta dai seguenti magistrati:**

<b>Ignazio Del Castillo</b>	<b>Presidente</b>
<b>Carlo Greco</b>	<b>Consigliere</b>
<b>Angelo Bax</b>	<b>Consigliere rel.</b>

**ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

**nel giudizio di responsabilità recante il n. 59802/R del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 14 marzo 2014, nei confronti del sig. Luca Tamassia, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Ursoleo (PEC [cristina.ursoleo@ordineavvmodena.it](mailto:cristina.ursoleo@ordineavvmodena.it)) presso cui è elettivamente domiciliato in Modena, via Canalino n. 36;**

**Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio.**

**Uditi nella pubblica udienza del 17 dicembre 2014 il consigliere relatore dott. Angelo Bax, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Stefano Castiglione e l'avv. Cristina Ursoleo per la parte convenuta in giudizio.**

**Esaminati gli atti e documenti di causa.**

FATTO

**La Procura contabile con atto introduttivo del giudizio depositato il 14 marzo 2014 ha affermato la sussistenza della responsabilità amministrativa del sig. Luca Tamassia, all'epoca dei fatti Direttore Generale del Comune di Bagno a Ripoli, per un importo pari a € 61.001,4 costituito da due voci di danno: a) € 39.769,96 che il Comune di Bagno a Ripoli aveva liquidato**

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 600 del 13 maggio 2008 a seguito del ricorso proposto dall'arch. Zolezzi; b) € 21.231,98 a titolo di compenso per l'attività di difesa che il legale nominato dall'ente aveva svolto nel detto giudizio.

La vicenda di cui è causa ha origine nell'incarico dirigenziale a tempo determinato di Coordinatore dell'Area funzionale 2 "Servizi al Territorio" conferito all'arch. Claudia Zolezzi (che all'epoca era funzionario tecnico inquadrato nella cat. D del CCNL enti locali 31 marzo 1999), con atti prot. n. 1638 del 31 dicembre 2001, n. 256 del 4 marzo 2003 e n. 456 del 30 aprile 2003.

L'incarico dirigenziale era stato disposto dal Direttore Generale, oggi convenuto in giudizio, a seguito della delega esercitata nei suoi confronti dal sindaco del Comune di Bagno a Ripoli con riferimento a quanto previsto dall'art. 50, comma 10, del TUEL 267/2000 per gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

Successivamente il sindaco, sig. Lastrucci, revocava la delega a suo tempo conferita al Direttore Generale, e nello stesso tempo assegnava l'incarico dirigenziale delle aree Servizi del Territorio, all'ambiente, di rete e pianificazione urbanistica e gestione del territorio all'ing. Polloni in luogo dell'arch. Zolezzi.

Nello stesso atto del 27 maggio 2003 il Sindaco dava mandato al Direttore Generale ed al dirigente dell'area programmazione ed organizzazione di disporre i necessari provvedimenti affinché l'arch. Zolezzi, già incaricata della direzione e coordinamento dell'area funzionale pianificazione urbanistica e gestione del territorio, fosse assegnata ad incarichi di progettazione di opere pubbliche.

La detta determinazione del sindaco era anticipata, via fax, al direttore generale avv. Tamassia e si ordinava di "dare sollecita esecuzione ..ogni inadempimento sarà considerata omissione di atti d'ufficio, passibile di conseguenze penali".

In esecuzione della disposizione del sindaco il Direttore Generale con determinazione n. 574 del 30 maggio 2003 prevedeva: a) la revoca del collocamento in aspettativa senza assegni dell'arch. Zolezzi; b) il reintegro della detta dipendente nel posto in dotazione organica prima prevista (categoria professionale D4 - Funzionario specialista in attività tecniche e progettuali); c) l'assegnazione all'interessata di funzioni di progettazione di opere pubbliche.

La Procura contabile, attivava il giudizio di responsabilità, vista la delib. consiliare del Consiglio Comunale del Comune di Bagno a Ripoli n. 1467 del 4 novembre 2008 avente ad oggetto la legittimità del debito fuori bilancio correlato all'esecuzione della sentenza n. 600/2008 emessa dal Tribunale di Firenze Sezione Lavoro sul ricorso promosso dall'arch. Zolezzi.

Il giudice del Lavoro aveva ritenuto l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale a tempo determinato suddetto, nonché del provvedimento con cui si riteneva non conferito l'incarico dirigenziale "specialista della progettazione" (di cui alla determinazione dirigenziale n. 630/2003 del 12 giugno 2003) e dichiarava l'intervenuto demansionamento per il periodo maggio 2003 - marzo 2004.

In data 1 luglio 2003 decedeva il sig. Giuliani Lastrucci sindaco pro-tempore del Comune di Bagno a Ripoli e con successiva determinazione del 17 luglio 2003 il sig. Tamassia prendeva atto della mancata sottoscrizione, da parte della dell'arch. Zolezzi, dell'incarico di posizione organizzativa relativa al ruolo di "specialista della progettazione".

La Procura contestava al sig. Luca Tamassia di aver cagionato con la propria condotta, un danno evitabile al Comune di Bagno a Ripoli, con invito a dedurre del 17 ottobre 2013 e successivamente co atto di citazione in cui confermava la sussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativa, non avendo il sig. Tamassia adottato un comportamento diligente con consapevole elusione dei canoni di buona amministrazione e di sana gestione dell'ente.

Con memoria del 27 novembre 2014 il legale difensore della parte convenuta eccepeva:

a) l'assenza di colpa grave in capo al convenuto avendo quest'ultimo adottato atti consequenziali alla decisione del sindaco del 27 maggio 2003;

b) la non imputabilità al sig. Luca Tamassia della responsabilità per la somma di € 21.231,98 che il Comune di Bagno a Ripoli, su richiesta dell'avv. Enrico Ceccarelli, aveva liquidato a favore di quest'ultimo, in quanto il sig. Luca Tamassia, all'epoca della nomina dell'avv. Ceccarelli, non era più in servizio e, d'altro canto, esisteva una convenzione stipulata (sin dal 2001) con i comuni di Fiesole e Pontassieve per la gestione in forma associata dei servizi legali, con la gestione di un Ufficio Legale avente la funzione di supporto ai dirigenti/responsabili dei servizi nella costituzione in giudizio.

Sicché la responsabilità per questa posta di danno erariale doveva essere imputata al sindaco, alla giunta del Comune di Bagno a Ripoli ed alla dott.ssa Marina Ristori.

Concludeva, la parte convenuta, per l'assoluzione da ogni addebito e, in subordine, per una quota di responsabilità ridotta unicamente per l'importo derivante dalla sentenza di condanna del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro n. 600 del 13 maggio 2008.

Nella odierna udienza di discussione il Pubblico Ministero chiedeva l'accoglimento della domanda introduttiva del giudizio, mentre il legale difensore della parte convenuta ribadiva quanto dedotto con atti defensionali; quindi dopo le repliche e controrepliche la causa veniva introitata per la decisione.

## DIRITTO

La domanda attorea appare infondata e va rigettata con tutte le conseguenze di legge.

La ricostruzione operata in sede di narrativa di fatto alla luce delle considerazioni attoree e della parte convenuta permettono di affermare che nel presente giudizio sia assente l'elemento soggettivo da contestare al sig. Luca Tamassia.

In particolare dalle risultanze processuali (cfr. atto del Sindaco di Bagno a Ripoli del 27 maggio 2003) è emerso che il sindaco dapprima aveva revocato la delega che aveva conferito al direttore generale dell'ente per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quindi aveva affidato ad altro soggetto (ing. Franco Polloni), in luogo dell'arch. Zolezzi, l'incarico di dirigente delle aree "pianificazione, urbanistica, gestione del territorio".

In siffatto modo il sindaco, revocando la delega era ridvenuto titolare di una sua specifica competenza assegnatagli dalla legge, ai sensi dell'art. 50 comma 10, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui "il sindaco ed il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

Ridivenuto titolare della relativa competenza a determinare, prima delegata all'odierno convenuto in giudizio, non solo invitava il sig. Tamassia a "disporre i necessari provvedimenti", ma ribadiva con indubitabile chiarezza quanto voluto ribadendo "anticipo via fax copia mia disposizione. Ordino dare sollecita esecuzione.... ogni inadempimento sarà considerato omissione di atti d'ufficio, passibile di conseguenze penali".

In relazione alle volizioni del sindaco il sig. Tamassia provvedeva alle successive determinazioni: a) n. 574 del 2003 con rideterminazione dell'inquadramento e delle mansioni assegnate all'arch. Zolezzi; b) prot. n. 26142 del 17 luglio 2003 con cui si prendeva della mancata accettazione, da parte dell'arch. Zolezzi, dell'incarico della posizione organizzativa.

In questo contesto è stata emessa la sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro, che dichiarava l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale a tempo determinato, l'intervenuto demansionamento dell'arch. Zolezzi per il periodo maggio 2003 - marzo 2004, e l'illegittimità del provvedimento del 17 luglio 2003 con cui si riteneva non conferito l'incarico dirigenziale "specialista della progettazione" con conseguente risarcimento del danno e condanna alle spese legali in ragione della metà.

Orbene in conseguenza di quanto statuito dal giudice del lavoro la Procura contabile contesta il suddetto danno erariale al sig. Tamassia nelle poste e nelle misure suddette.

Osserva il Collegio che il giudizio civile (nella specie del lavoro) e quello di responsabilità amministrativa esercitato innanzi al giudice contabile si muovono su piani diversi, essendo volti a regolare rapporti giuridici soggettivamente e oggettivamente distinti aventi diversi parametri normativi.

Il giudice civile conosce e valuta fatti afferenti al rapporto tra l'ente pubblico ed i soggetti danneggiati, ed il giudizio è funzionale all'accertamento della colpa dell'ente nella sua struttura unitaria, indipendentemente dalla valutazione della condotta dei singoli.

Il giudice contabile, diversamente, si pronuncia sui fatti connessi al rapporto di servizio che vincola i dipendenti pubblici all'ente, per cui il giudizio è finalizzato all'accertamento della responsabilità personale (condotta, violazione degli obblighi di servizio, caratterizzata da dolo o colpa grave, efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso): cfr., *ex plurimis*, Sezione giurisdizionale Regione Lazio 20 gennaio 2006 n. 215 con sull'assenza di efficacia vincolante o di alcuna preclusione del giudizio civile di condanna della P.A. sul giudizio contabile (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Lombardia 1 febbraio 2012 n. 63), salvo il caso in cui le ragioni del credito erariale siano state già integralmente soddisfatte in sede civile con l'accordo transattivo stipulato tra l'amministrazione danneggiata ed il danneggiato, e conseguente improcedibilità del giudizio contabile.

Orbene dovendo il giudice contabile, al fine di addivenire ad una sentenza di condanna nei confronti del soggetto convenuto in giudizio individuare, tra gli altri elementi, la colpa grave dell'agente pubblico, osserva il Collegio che nella specie esso non si può ritenere sussistente.

Infatti a fronte della revoca della competenza delegata originariamente dal sindaco in tema di incarichi dirigenziali e dell'ordine comunicato al Direttore Generale di procedere al riassetto dell'apparato organizzativo del comune di Bagno a Ripoli con immediatezza, e con la prospettiva di accertamento di eventuali responsabilità penali nel caso di inottemperanza, non era ipotizzabile una diversa condotta dal parte del sig. Tamassia, per cui allo stesso non può essere imputata alcuna colpa grave.

La giurisprudenza contabile ha, infatti, affermato che la sussistenza della colpa grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata in concreto: infatti non ogni condotta divergente da quella doverosa implica la colpa grave, ma solo quella caratterizzata, nel caso concreto, dalla mancanza del livello minimo di diligenza, prudenza o perizia dei dipendenti, dal tipo di attività concretamente richiesto all'agente: cfr. Sezione giurisdizionale Regione Sicilia 5 marzo 2010 n. 471.

L'elemento soggettivo, inoltre, si configura in una situazione di macroscopica contraddizione tra il comportamento tenuto dal pubblico operatore nella circostanza e quello nella stessa imposto quale *minimum* del composito dovere di diligenza derivante dal rapporto di servizio che lega il soggetto alla Pubblica Amministrazione: cfr. Sez. I Centr. 7 luglio 1998 n. 219/A.

La insussistenza della responsabilità amministrativa per la prima posta determina l'assenza di responsabilità anche per la posta relativa alle spese legali sia per assenza dell'elemento soggettivo che del nesso causale, ancor più ove si consideri che il sig. Tamassia all'epoca dell'individuazione e della nomina dell'avv. Ceccarelli, difensore dell'arch. Zolezzi, non era più in servizio.

Va, pertanto, assolto da ogni addebito il sig. Luca Tamassia, con spettanza del diritto al rimborso delle spese legali che ha sostenuto per il presente giudizio e ciò nella misura pari a € 500,00, oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Vice Procuratore Generale nei confronti del sig. Luca Tamassia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, assolve il convenuto dalle contestazioni formulate.

Il convenuto ha diritto al rimborso delle spese che ha sostenuto per il presente giudizio nella misura di € 500,00 oltre accessori.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Angelo BAX

F.to Ignazio DEL CASTILLO

Depositata in Segreteria il 11 MAGGIO 2015

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini